

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022
743/2022/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2023, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO α E DEL CORRISPETTIVO C_{PSTG} DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE E MODIFICHE AL TIV E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 208/2022/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1233^a *bis* riunione del 29 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: decreto-legge 183/20) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);
 - Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);

- Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 145/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 145/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 180/2022/A (di seguito: deliberazione 180/2022/A);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 226/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 738/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 738/2022/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63071 dell'1 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2022);
- la comunicazione della Cassa del 30 maggio 2022, prot. Autorità 24164 di pari data (di seguito: comunicazione del 30 maggio 2022);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 7 dicembre 2022, prot. Autorità 65622 del 9 dicembre 2022;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 7 dicembre 2022, prot. Autorità 65623 del 9 dicembre 2022;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 16 dicembre 2022, prot. Autorità 68104 del 19 dicembre 2022;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 27 ottobre 2022 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 27 ottobre 2022 agli esercenti il servizio a tutele gradualistiche (di seguito: nota DMRT del 27 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22 ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all’1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all’1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all’Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- di conseguenza a partire dall’1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele

graduali, disciplinato dall’Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;

- il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese (dell’1 gennaio 2023) mentre, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica ha previsto che, a decorrere dalla predetta data, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualità da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica;
- alla luce di quanto sopra, i clienti domestici continuano, al momento, ad avere diritto al servizio di maggior tutela secondo le tempistiche e con le modalità richiamate sopra.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW attualmente rifornite nel servizio di maggior tutela, la deliberazione 586/2022/R/eel ha differito, al 1 aprile 2023, la data di attivazione del servizio a tutele gradualità loro destinato di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel; tale differimento, rispetto al termine originario del 1 gennaio 2023, si è reso necessario in seguito all’attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente Unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest’ultimo, non consentendo lo svolgimento delle procedure concorsuali secondo le originarie tempistiche che prevedevano la pubblicazione dei relativi esiti entro il 7 di ottobre così da disporre di 3 mesi di tempo prima del trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti identificati tramite asta;
- in conseguenza della differita attivazione del servizio in parola, la predetta deliberazione ha altresì definito le condizioni di erogazione della fornitura che dovranno essere applicate, in via transitoria, ai clienti non domestici ancora riforniti nell’ambito del servizio di maggior tutela alla data del 31 dicembre 2022; a tal fine è stato, in particolare, previsto che, per il periodo interinale intercorrente dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 le predette imprese continuano ad essere servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo; con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
 - a) con riferimento al corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica, i cui attuali valori sono stati definiti per l'anno 2022 con la deliberazione 638/2021/R/eel, l'aumento atteso dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti per l'anno 2023, unitamente alla previsione di crescita dei tassi di interesse rispetto al passato, determinano un potenziale aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti;
 - b) la deliberazione 180/2022/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2022;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 463/2022/R/eel;
 - c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della quota parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 a far data dall'1 gennaio 2022;
 - d) la deliberazione 738/2022/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2023, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;

- con la deliberazione 117/2022/R/eel l’Autorità ha, tra l’altro, rivisto i fattori percentuali convenzionali di perdita da applicare ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento ai clienti finali a decorrere dal 1 gennaio 2023, aggiornando la tabella 4 del TIS che fissa tale percentuale per i punti di prelievo allacciati in bassa tensione pari al 10%, in riduzione rispetto al passato;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l’acquisto nei mercati a pronti dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell’Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall’Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al primo trimestre 2023 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 738/2022/R/eel, è ipotizzabile una diminuzione del costo medio di approvvigionamento dell’energia elettrica dell’Acquirente unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022;
- tale diminuzione, seppure in un contesto di prezzi all’ingrosso dei prodotti energetici che persistono su livelli elevati, è ascrivibile principalmente al calo del prezzo del gas naturale, registrato nei mesi autunnali, che, a sua volta, riflette la contrazione della domanda europea di gas naturale, cui hanno contribuito anche temperature relativamente miti; in questo quadro, il livello ancora elevato degli stoccaggi europei, a fine anno, ha spinto al ribasso le aspettative sui prezzi del gas (e quindi dell’energia elettrica) per i prossimi mesi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l’applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell’elemento *PPE¹* e dell’elemento *PPE²* e, in particolare, l’elemento *PPE¹* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l’elemento *PPE²* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela; il comma 17.1 del TIV prevede che gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a comunicare alla CSEA, entro

60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo *PPE*, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo, stabilendo pertanto la facoltà in capo a tali esercenti di trattenere in corso d'anno il gettito del corrispettivo *PPE* (ove positivo) e la successiva regolazione in sede di perequazione della differenza tra gli importi perequativi spettanti all'esercente e il gettito del corrispettivo *PPE* già trattenuto in corso d'anno;

- con la comunicazione dell'1 dicembre 2022 la Cassa ha informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 32 del TIV, circa l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2021 e agli anni antecedenti; in particolare:
 - con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi all'anno 2021, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa un importo complessivo di circa 810 milioni di euro;
 - in relazione agli anni precedenti si registra una sostanziale conferma degli importi precedentemente determinati;
- sulla base, quindi, delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti il 2022 e tenuto conto degli importi recuperati presso i clienti finali attraverso l'applicazione dell'elemento *PPE*² nel corso del 2022 (pari a circa 720 milioni di euro) risulta un gettito residuo di importo pari a circa 90 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2023;
- relativamente all'anno 2022, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2022, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 660 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali;
- l'importo di cui al precedente punto è acrivibile:
 - sia ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli ben superiori alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento *PE* in alcuni dei trimestri dell'anno 2022;
 - sia al fatto che nel corso del quarto trimestre non è stato raccolto dai clienti finali l'ammontare di recupero risultante alla fine del terzo trimestre, in seguito all'intervento straordinario disposto dalla deliberazione 463/2022/R/eel che ha

mantenuto l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* invariata rispetto al trimestre precedente;

- nonostante quanto sopra, nel corso del quarto trimestre si è verificato il fenomeno opposto, con la conseguente riduzione dell'ammontare di perequazione rispetto a quanto inizialmente stimato a settembre – pari a circa 1,6 miliardi - in occasione dell'aggiornamento del quarto trimestre 2022;
- l'ammontare complessivo da recuperare potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2023, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2022.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 463/2022/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, aggiornato per il quarto trimestre 2022 il valore degli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela; nel dettaglio, con particolare riferimento all'elemento *PE*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, al fine di contenere il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, la citata deliberazione 463/2022/R/eel ha disposto che:
 - l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* venisse mantenuta invariata rispetto al trimestre precedente (terzo trimestre 2022);
 - l'ammontare non recuperato derivante dal predetto intervento concorresse alla determinazione dell'ammontare di perequazione da raccogliere presso i clienti finali nel corso del 2023;
 - in ragione della modalità di valorizzazione dell'elemento *PE* di cui al precedente alinea, entro la fine del 2022, la CSEA erogasse agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero come risultante alla fine del terzo trimestre e che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nella forma di ricavo da corrispettivo *PED* nel corso del quarto trimestre (di seguito: importo da recuperare);
 - con successivo provvedimento venissero date indicazioni alla CSEA circa le modalità attuative per procedere ai versamenti di cui al precedente punto;
- con la deliberazione 558/2022/R/eel, l'Autorità ha quantificato l'importo da recuperare in misura pari a 775 milioni di euro e ne ha definito le modalità di erogazione, da parte di CSEA a favore degli esercenti la maggior tutela; in particolare, tale deliberazione ha previsto che:
 - la quota parte dell'ammontare di cui al precedente punto spettante a ciascun esercente la maggior tutela fosse determinata dalla CSEA come rapporto tra l'energia elettrica di competenza dei primi due trimestri del 2022, così come risultante dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17 del TIV, e il totale dell'energia elettrica comunicata da tutti gli esercenti la maggior tutela con riferimento ai predetti trimestri;
 - ai fini della determinazione della quota di cui al precedente alinea, la CSEA utilizzasse le informazioni trasmesse dagli esercenti entro la data del 15 novembre 2022; i soggetti che a tale data non risultavano aver trasmesso alcuna informazione relativa alla competenza del primo e/o del secondo trimestre 2022 avrebbero perso

il diritto a partecipare al meccanismo, fermo restando il recupero dell'intero scostamento tra i costi e i ricavi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica dei clienti in maggior tutela nell'ambito della perequazione relativa all'anno 2022 entro la fine dell'anno 2023, secondo le ordinarie tempistiche del TIV;

- l'ammontare così determinato fosse regolato, unitamente agli importi della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2021, secondo le tempistiche previste al comma 32.5 del TIV;
- la richiamata deliberazione 558/2022/R/eel ha infine previsto che, nell'ambito dell'aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il primo trimestre 2023 e della determinazione del corrispettivo *PPE* applicato ai clienti finali, fossero definite le modalità e le tempistiche per il reintegro, da parte degli esercenti la maggior tutela, dell'importo da recuperare ricevuto ai sensi della medesima delibera.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese:
 - a) con la deliberazione 463/2022/R/eel è stato aggiornato, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il valore del parametro α corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - b) ai fini della determinazione del corrispettivo C_{DISP} , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprende i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.8 e 34.8bis);
 - c) il corrispettivo C_{PSTG} è dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualmente di cui all'articolo 38 nonché eventuali saldi residui di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela fino all'anno di competenza 2020 (comma 34.10) e tiene conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera b) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con specifico riferimento ai meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela:
 - a) è pervenuta una richiesta di chiarimento in merito all'applicabilità del meccanismo di compensazione della morosità a seguito di prelievi fraudolenti di cui all'articolo 18 del TIV in relazione a prelievi effettuati durante il periodo

di vigenza del servizio di maggior tutela ma che emergano successivamente alla rimozione di detto servizio;

- b) l'articolo 21.9 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel, ha rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità delle microimprese rifornite transitoriamente nel servizio di maggior tutela per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2023.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
 - aggiornare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, fissandolo pertanto pari a 0,1816 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 180/2022/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2023, ponendolo pari a 0,0105 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0037 c€/kWh in aumento rispetto al precedente trimestre;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,2555 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
 - iii. il corrispettivo mercato capacità, in vigore dall'1 gennaio 2023, ponendolo pari a 0,9001 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;

- determinare il valore del corrispettivo *PPE*, a decorrere dall'1 gennaio 2023 tenendo conto del fabbisogno annuo di energia destinata nel 2023 ai clienti in maggior tutela e nel servizio a tutele graduali per le microimprese che, ai sensi dell'articolo 41.11 dell'allegato A alla 208/2022/R/eel, sono tenuti a contribuire alla copertura degli oneri connessi alla perequazione fino all'anno di competenza 2022, procedendo quindi a dimensionare:
 - a) il valore dell'aliquota dell'elemento *PPE*¹ in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2022; e
 - b) il valore dell'elemento *PPE*² in linea con la stima degli importi relativi all'anno 2022;
- con riferimento agli esercenti la maggior tutela che hanno avuto titolo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 558/2022/R/eel:
 - a) adeguare le modalità di gestione del gettito derivante dall'applicazione dell'elemento *PPE*² al fine di prevederne l'obbligo di versamento alla CSEA secondo tempistiche in linea con quanto a oggi previsto dal TIV;
 - b) prevedere che, a valle della quantificazione definitiva da parte dell'Autorità della stima degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2022, siano tenuti a versare a CSEA la differenza tra gli importi loro erogati ai sensi della deliberazione 558/2022/R/eel e la predetta stima, secondo una quota parte determinata ai sensi di tale deliberazione;
 - c) stabilire che, in sede di liquidazione degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2022, CSEA tenga conto del valore netto derivante dagli importi già percepiti ai sensi della deliberazione 558/2022/R/eel e degli importi versati di cui alla precedente lettera b);
- determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del servizio a tutele graduali e ai clienti serviti nell'ambito di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese, a partire dall'1 gennaio 2023, determinare i seguenti corrispettivi corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i nuovi fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, in particolare prevedendo che:
 - i. il valore del parametro α sia pari a 0,170 c€/kWh, invariato rispetto al valore in vigore nel precedente periodo;
 - ii. il valore del corrispettivo C_{PSTG} sia determinato per coprire esclusivamente gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38 del TIV, ponendolo pari a pari a 0,014 c€/kWh in aumento rispetto al precedente periodo.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- chiarire che il meccanismo di compensazione della morosità a seguito di prelievi fraudolenti si applica ai prelievi per i quali l'impresa distributrice ha evidenziato la natura fraudolenta effettuati dai clienti finali per tutto il periodo di vigenza del servizio di maggior tutela, ancorché la ricostruzione da parte dell'impresa distributrice avvenga successivamente al termine del predetto servizio;
- anche al fine di garantire la semplificazione e minimizzazione degli oneri amministrativi in capo alla CSEA e agli esercenti la maggior tutela, prevedere che gli esercenti la maggior tutela che intendano partecipare al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato per l'anno di competenza 2022 includano nel numero totale di punti di prelievo nella titolarità di microimprese servite in maggior tutela che, nell'anno 2022, hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com anche i punti di prelievo a cui è stato applicato il predetto sconto nella titolarità di microimprese rifornite transitoriamente alle condizioni del servizio di maggior tutela nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2023

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023 sono fissati nelle *Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023 sono fissati nelle *Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2023 sono fissati nelle *Tablelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele gradualali e per le offerte PLACET

4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui al comma 34.8bis del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:

- a) 0,8596 c€/kWh per il mese di gennaio 2023;
- b) 1,1040 c€/kWh per il mese di febbraio 2023;
- c) 0,4740 c€/kWh per il mese di marzo 2023;

I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

Articolo 5

Modifiche al TIV

5.1 All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“18.15 L' esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo anche successivamente alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, qualora i prelievi fraudolenti si riferiscano ad un periodo in cui il medesimo servizio era ancora vigente.”.

5.2 La Tabella 17 è sostituita dalla seguente:

Tabella 17: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.10

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023	+0,014

Articolo 6

Modifiche all'allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel

6.1 All'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“18.15 L' esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo anche successivamente alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, qualora i prelievi fraudolenti si riferiscano ad un periodo in cui il medesimo servizio era ancora vigente.”.

6.2 All'articolo 21:

- a) il comma 21.9 è sostituito dal seguente comma:
“21.9 Con riferimento all'anno di competenza 2022, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera

c), l'esercente la maggior tutela che intende presentare istanza di partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo è tenuto a includere nelle informazioni di cui alle lettere a), b), g) e j) dell'articolo 21.7 anche quelle relative ai punti di prelievo serviti e alle bollette emesse e da emettere nei confronti dei punti di prelievo della predetta tipologia contrattuale nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2023.”;

b) dopo il comma 21.9 è aggiunto il seguente comma:

“21.10 A partire dall'anno 2024, le istanze di partecipazione al meccanismo di cui al presente articolo, per le reintegrazioni riferite all'anno 2023, sono presentate, con le modalità di cui ai precedenti commi, con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a).”.

6.3 La Tabella 16 è sostituita dalla seguente:

Tabella 16: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.11

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023	+0,014

Articolo 7

Modalità di regolazione degli importi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento di competenza dell'anno 2022

- 7.1 Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 17.1 del TIV e dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel, gli esercenti la maggior tutela versano alla CSEA, secondo le modalità da questa definite, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre il gettito dell'elemento PPE^2 del corrispettivo PPE relativo alla copertura dell'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per l'anno 2022 e applicato ai volumi serviti nell'anno di competenza 2023.
- 7.2 Entro il 31 marzo 2023, l'Autorità provvede alla quantificazione della stima dell'importo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa all'anno 2022, sulla base dei valori consuntivi dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico.
- 7.3 A valle della determinazione di cui al comma 7.2, ciascun esercente la maggior tutela versa a CSEA un importo pari a:

$$S_i = (I - P) * \frac{q_i}{Q_{MT}}$$

dove:

- I è l'importo indicato al comma 2.1 della deliberazione 558/2022/R/eel;

- P è l'importo si cui al comma 7.2;
 - q_i e Q_{MT} sono le grandezze di cui al comma 2.1 della deliberazione 558/2022/R/eel determinate da CSEA in occasione delle liquidazioni effettuate ai sensi di detto provvedimento.
- 7.4 Ai fini di quanto previsto al comma 7.3:
- a) la CSEA entro il 15 aprile 2023 comunica all'Autorità e, tramite le modalità stabilite dalla CSEA medesima, a ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare S_i ;
 - b) gli esercenti la maggior tutela versano alla CSEA l'ammontare S_i di propria competenza entro il 30 aprile 2023.
- 7.5 In relazione alle disposizioni di cui al comma 32.5 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel relative alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'anno 2022, le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma sono determinate come differenza tra:
- a) l'ammontare di perequazione di cui al comma 32.4 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel e
 - b) la differenza tra gli importi R_i e S_i di ciascun esercente la maggior tutela, determinati, rispettivamente ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 558/2022/R/eel e del comma 7.3.
- 7.6 I versamenti alla CSEA di cui al comma 32.5, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel, derivanti dalla determinazione effettuata ai sensi del comma 7.5, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 32.5.
- 7.7 Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 7.1 a 7.6 non si applicano agli esercenti la maggior tutela di cui al comma 2.2 della deliberazione 558/2022/R/eel, per i quali trovano invece applicazione le attuali disposizioni del TIV e dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel in materia.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 8.2 Il presente provvedimento, il TIV e l'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini